



ORDINANZA MUNICIPALE

TASSA SUI CANI 2025

Il Municipio di Campo Vallemaggia, richiamati:

- Gli art. 4 cpv 2, 3, 4 della Legge sui cani del 19.02.2008 e relativo regolamento di applicazione dell'11 febbraio 2009;
- Gli articoli 107 e 192 della LOC + 23 e 24 RALOC;
- L'art. 108 del Regolamento comunale, così come ogni altra norma applicabile nella fattispecie;

ORDINA:

Art. 1 Tasse

Il Comune preleva una tassa annuale di **fr 50.00** per ogni cane registrato all'anagrafe canina residente a Campo VM.

Il Comune riversa al Cantone l'importo previsto dall'art. 4 cpv. 3 della Legge sui cani.

Art. 2 Debitore della tassa

Debitore della tassa è il proprietario del cane secondo i dati registrati all'anagrafe canina secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.

Art. 3 Eccezioni

Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stato per l'eventuale esenzione dal pagamento della tassa.

Art. 4 Modalità di riscossione

Le tasse sono rimosse annualmente, vengono notificate mediante rimessa della bolletta di pagamento e devono essere pagate entro 30 giorni dalla notifica.

Eventuali contestazioni sugli importi potranno essere presentate al Municipio, il quale prenderà posizione emanando una formale decisione.

Cresciuta in giudicato, questa decisione è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore trascorso il periodo di pubblicazione dal 20.01.2025 al 18.02.2025.

Il Sindaco
M. Gobbi



Per il Municipio:
La Segretaria
L. Guglielmoni